



Inadempimento delle obbligazioni relative o estranee all'esercizio della professione

L'inadempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio della professione forense derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza configura automaticamente illecito disciplinare (art. 26 cdf), mentre l'inadempimento delle obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (art. 64 cdf).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Ollà\), sentenza n. 119 del 22 maggio 2021](#)

Amministratore di sostegno: l'indebita appropriazione di somme del beneficiario

Costituisce gravissima violazione deontologica (oltreché di precise norme penali) il comportamento dell'avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno, prelevi dal libretto intestato al beneficiario somme ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Melogli\), sentenza n. 122 del 11 giugno 2021](#)

La grave debolezza psichica ovvero l'incapacità di intendere e volere è incompatibile con l'esercizio concreto della professione forense

L'incapacità naturale è incompatibile con l'esercizio concreto della professione forense (*Nel caso di specie, l'incolpato -che si era appropriato delle somme di denaro di cui aveva la disponibilità in ragione del suo pubblico ufficio di amministratore di sostegno in ben cinque procedure - aveva richiesto di essere sottoposto a perizia psichiatrica, lamentando un proprio asserito disturbo mentale*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Melogli\), sentenza n. 122 del 11 giugno 2021](#)

NOTA:

Sulla cancellazione (amministrativa) dall'albo dell'avvocato a sua volta sottoposto ad amministrazione di sostegno, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 216.

Covid-19: in mancanza di referto positivo, una supposta sintomatologia non basta a giustificare il rinvio dell'udienza disciplinare

Il mero sospetto di SARS-COV2, non supportato da alcun test specifico, non basta a giustificare il rinvio dell'udienza disciplinare per legittimo impedimento, che deve infatti essere documentato, assoluto e non meramente ipotetico *(Nel caso di specie, l'incolpato si era limitato a certificare sintomi riconducibili (anche) al COVID-19 senza tuttavia effettuare alcun esame medico specifico, neppure rapido)*.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Melogli\), sentenza n. 122 del 11 giugno 2021](#)

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertolini), sentenza n. 50 del 24 marzo 2021.

“Nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

Con l'entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subito una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” e “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, ovvero quando dal giudice disciplinare sia reputata indispensabile l'acquisizione di elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale. Stante la regola dell'autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l'obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il Giudice disciplinare ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Ollà\), sentenza n. 119 del 22 maggio 2021](#)



